REGOLAMENTO (CEE) N. 595/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che fissa i contingenti applicabili alle importazioni in Spagna di taluni prodotti del settore dei cereali provenienti dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione delle restrizioni quantitative all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che il contingente iniziale d'importazione in Spagna di frumento tenero panificabile, di farina di frumento o di frumento segalato, di amido di frumento e di glutine di frumento è stato fissato, dal regolamento (CEE) n. 491/86 precitato, a 0,3 % della media della produzione spagnola nel corso degli ultimi 3 anni prima dell'adesione per i quali sono disponibili dati statistici; che tale produzione media ammonta, per ciascuno dei prodotti considerati, rispettivamente a 3,6 milioni di t, 2,7 milioni di t, 10 000 t e 1 600 t;

considerando che, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del precitato regolamento (CEE) n. 491/86, occorre stabilire un ritmo minimo di incremento del contingente che consenta un'integrazione progressiva del mercato spagnolo;

considerando che per i prodotti di cui alla voce 11.02 della tariffa doganale comune, il medesimo regolamento (CEE) n. 491/86 prevede che il contingente iniziale venga fissato prendendo in considerazione il fabbisogno del mercato spagnolo e senza peraltro impedire, nell'interesse comune, lo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che questi criteri possono essere rispettati fissando da un lato, un contingente iniziale e, dall'altro, un ritmo annuo d'incremento del contingente, in modo tale da rendere possibile, entro la fine del 1995, un passaggio armonioso dal regime delle restrizioni quantitative al regime d'importazione comunitario istituito dall'organizzazione comune di mercato;

considerando che occorre definire le informazioni necessarie in relazione agli scambi tra la Spagna e i paesi terzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti iniziali per i prodotti cerealicoli di cui all'articolo 77 dell'atto di adesione applicabili all'importazione in Spagna di prodotti provenienti dai paesi terzi sono fissati nella colonna 3 dell'allegato.

Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986, i contingenti applicabili sono fissati nella colonna 4 dell'allegato.

2. I contingenti applicabili per il 1987 sono i contingenti iniziali maggiorati:

— del 10 % per i prodotti di cui alle voci 10.01 B ex I, 11.01 A, 11.08 A III e 11.09 della tariffa doganale comune;

— del 20 % per i prodotti di cui alla voce 11.02 della tariffa doganale comune.

Per ogni anno successivo e sino al 1995 incluso, i contingenti applicabili sono quelli dell'anno precedente, maggiorati rispettivamente del 10 % e del 20 %.

Articolo 2

Le autorità spagnole comunicano alla Commissione, entro e non oltre l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 1 per i quali sono stati rilasciati certificati d'importazione nel corso del mese precedente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente iniziale (in t)	Contingente applicabile dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 (in t)
1	2	3	4
10.01	Frumento e frumento segalato:		
	B. altri:		
	ex I. Frumento (grano) tenero e frumento segalato:		
	— frumento tenero panificabile	11 000	9 167
11.01	Farine di cereali:		
	A. di frumento (grano) o di frumento segalato	8 000	6 667
11.08	Amidi e fecole; inulina:		
	A. Amidi e fecole:		
	III. Amido di frumento (grano)	30	25
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	5	4
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n. 10.06; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:		
	A. Semole, semolini	110	92
	B. Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati	70	58
	C. Cereali perlati	5	4
	D. Cereali soltanto spezzati	16	13
	ex E. Cereali schiacciati, fiocchi:		
	— cereali schiacciati	8	7
	G. Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	220	183